

357 a.

Considerevoli ritardi e modifiche intervenuti nella stipulazione e nell'esecuzione dei contratti

Il Consiglio sottolinea l'opportunità che le autorità locali sorveglino meglio lo svolgimento delle procedure amministrative concernenti la stipulazione e l'esecuzione dei contratti.

361 b.

Carattere oneroso ed ingiustificato delle modalità di pagamento e di conversione

Il Consiglio raccomanda alla Commissione, per evitare che delle imprese beneficino simultaneamente di più forme di garanzia, di prevedere nei contratti finanziati dalla Comunità sulle disponibilità del Fondo europeo di sviluppo, disposizioni tali che le ripercussioni di una eventuale clausola di revisione dei prezzi non si cumulino con quelle risultanti dalla concessione della garanzia di cambio per la parte dell'importo dell'offerta pagabile nel paese dove ha sede l'impresa.

DECISIONE DEL CONSIGLIO**del 20 luglio 1968****che dà scarico alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo per il periodo che va dal 1° giugno 1964 al 31 dicembre 1965****(68/306/CEE)**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la Convenzione di associazione tra la Comunità economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunità ⁽¹⁾, firmata a Yaoundé il 20 luglio 1963,

visto l'accordo interno relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità ⁽²⁾, firmato lo stesso giorno, e in particolare l'articolo 17,

visto il regolamento finanziario del Fondo europeo di sviluppo istituito dall'accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità ⁽³⁾, in particolare gli articoli 7 ed 8,

avendo preso conoscenza dei conti e del bilancio del periodo che va dal 1° giugno 1964 al 31 dicembre 1965, nonché della relazione redatta dalla commissione di controllo per la verifica della contabilità del Fondo ⁽⁴⁾,

considerando che le spese effettuate in tale periodo sono state coperte con anticipazioni di tesoreria del Fondo di sviluppo per i paesi e territori d'oltremare ;

considerando che l'esecuzione, da parte della Commissione, dell'insieme delle operazioni del Fondo di sviluppo per il periodo che va dal 1° giugno 1964 al 31 dicembre 1965, è stata tale che è opportuno darle scarico dell'esecuzione di dette operazioni,

DECIDE :

Articolo 1

Il Consiglio si pronuncia sulle osservazioni e note della commissione di controllo, come riportato in allegato.

⁽¹⁾ GU n. 93 dell'11. 6. 1964, pag. 1431/64.

⁽²⁾ GU n. 93 dell'11. 6. 1964, pag. 1493/64.

⁽³⁾ GU n. 93 dell'11. 6. 1964, pag. 1498/64.

⁽⁴⁾ Tale relazione è disponibile presso le istituzioni delle Comunità.

Articolo 2

Il Consiglio stabilisce come segue il conto di gestione del Fondo europeo di sviluppo al 31 dicembre 1965 :

Per le spese (pagamenti) in 21.878.497 u.c.

per il periodo che va dal 1° giugno 1964 ai 31 dicembre 1965 ⁽¹⁾.

Fatto a Bruxelles, addì 20 luglio 1968.

Articolo 3

Il Consiglio dà scarico alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo,

Per il Consiglio

Il Presidente

G. MEDICI

⁽¹⁾ In applicazione dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento finanziario del FES, la decisione del Consiglio, che dà scarico alla Commissione, viene pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

ALLEGATO

373.

Anticipazione di tesoreria all'« Associazione europea per la cooperazione » ed omissione di presentazione, da parte di quest'ultima, dei suoi documenti contabili

Il Consiglio deplora che, in contrasto con lo statuto dell'AEC, il primo esercizio sociale dell'Associazione sia stato chiuso soltanto al 31 dicembre 1966 e che il bilancio ed il saldo dei conti, relativi al periodo dall'inizio del finanziamento dell'AEC, non siano stati ancora trasmessi alla commissione di controllo.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 luglio 1968

che dà atto alla Commissione dell'esecuzione del bilancio di funzionamento e del bilancio suppletivo di funzionamento della Comunità europea dell'energia atomica per l'esercizio 1965

(68/307/Euratom)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 180,

visto il regolamento finanziario relativo all'elaborazione e all'esecuzione del bilancio di funzionamento della CEEA e alla responsabilità degli ordinatori e dei contabili (articolo 183, a) e c) del trattato ⁽¹⁾,

visto il regolamento finanziario relativo all'elaborazione e all'esecuzione delle parti separate dei bilanci

concernenti il Parlamento europeo e la Corte di giustizia e alla responsabilità degli ordinatori e dei contabili,

visto il regolamento finanziario relativo all'elaborazione e all'esecuzione della parte separata dei bilanci concernente i Consigli delle Comunità europee e alla responsabilità degli ordinatori e dei contabili,

visto il regolamento finanziario relativo alle modalità e alla procedura per porre a disposizione della Commissione i contributi degli Stati membri, di cui all'articolo 172, paragrafo 1, del trattato che istituisce la

⁽¹⁾ GU n. 83 del 29. 12. 1960, pag. 1921/60.